

M

239

SENTENZA N.  
REGISTRO GENERALE N. 12640 del 2005  
UDIENZA PUBBLICA DEL 13 FEBBRAIO 2007

14 103 / 07

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dai Signori:

- Dott. Luigi Sansone  
1. Dott. Giovanni de Roberto  
2. Dott. Nicola Milo  
3. Dott. Giovanni Comi  
4. Dott. Domenico Carcano  
ha pronunciato la seguente

Presidente  
Consigliere  
Consigliere  
Consigliere  
Consigliere

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE PENALI

Richiesta copia studio  
dal sig. DEG  
per ditti/e 0,77  
R. 14/107  
IL CANCELLIERE

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da B. L.,  
avverso la sentenza 2 dicembre 2004 della Corte di appello di Venezia.

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso.

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere de Roberto.

Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Francesco Paolo Iacoviello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Udito, per la parte civile, l' avvocato Gianfranco Ceoletta.

Fatto e diritto

1. Con sentenza 2 dicembre 2004 la Corte di appello di Venezia confermava la decisione 12 novembre 2002 del Tribunale di Verona per la parte riguardante la condanna di L. B. in ordine al delitto di cui all' art. 570, 2° comma, c.p., perché faceva mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore S., limitatamente al periodo settembre 2000-aprile 2002.

Il ricorrente ha articolato tre ordini di motivi:

- a) violazione dell' art. 570 c.p., nella parte in cui la Corte territoriale ha arbitrariamente indicato in euro 850 la somma mensile congrua a determinare il limite al di là del quale viene superata la soglia dei mezzi di sussistenza, così confondendo il fatto di reato con la violazione dell' obbligo di corrispondere l' assegno di mantenimento stabilito dal giudice civile;
- b) violazione degli artt. 570 c.p. e 192 c.p.p. circa la possibilità per il ricorrente di far fronte agli obblighi nascenti dalla sentenza del giudice civile; senza considerare lo stato di forte depressione cui fu soggetto il ~~B.~~ a seguito della infamante accusa di molestie sessuali nei confronti della figlia minore ~~S.~~ e che determinò una decisiva contrazione dei suoi proventi, come attestato dalla commercialista dottoressa ~~M.~~; un punto illogicamente disatteso dalla sentenza impugnata sulla base della consulenza tecnica espletata nel giudizio civile e della deposizione della moglie del ricorrente che si riferisce al periodo della convivenza coniugale; senza contare i frequenti viaggi per raggiungere a fine settimana la figlia e per trascorrere con lei le vacanze estive;
- c) violazione dell' art. 603 c.p.p., per non avere il giudice a quo proceduto alla rinnovazione dell' istruttoria dibattimentale per riesaminare la teste ~~M.~~ e per acquisire la documentazione a corredo della denuncia dei redditi.

Il ricorso è infondato.

2. Occorre premettere che, in regime di separazione personale tra coniugi, stante la diversa natura dell' assegno di mantenimento, volto a conservare la situazione patrimoniale quale era in seno al matrimonio, non vi è interdipendenza tra il reato di cui all' art. 570, 2° comma, n. 2, c.p. e l' assegno liquidato dal giudice civile, sia che tale assegno venga corrisposto sia che non venga corrisposto agli aventi diritto. Il provvedimento del giudice civile, infatti, non fa stato nel processo penale né in ordine

*G. del Robert*

alle condizioni economiche dell' obbligato né per quanto riguarda lo stato di bisogno degli aventi diritto, circostanze che devono essere entrambe accertate in concreto. Frequentemente, di conseguenza, la mancata corresponsione, specie ove parziale, dell' assegno di mantenimento non rende, per ciò solo, responsabile l' obbligato del reato di cui all' art. 570, 2° comma, n. 2, c.p., mentre anche il completo adempimento dell' obbligo civile può lasciare spazio a una condotta integrativa del reato (cfr., ex plurimis, Cass., 19 aprile 2001, S~~.....~~). I "mezzi di sussistenza" vanno tenuti distinti dalle nozioni civilistiche di "mantenimento" e di "alimenti"; cosicché la prestazione alimentare si identifica con ciò che è strettamente indispensabile, a prescindere dalle condizioni sociali o di vita progressa degli aventi diritto; vale a dire, il vitto, l' abitazione, i canoni per le utenze indispensabili, i medicinali, le spese per l' istruzione e il vestiario (Cass., 14 aprile 2003, M~~.....~~).

Tutto ciò premesso, va dato atto alla sentenza impugnata di avere correttamente discriminato il periodo di mero inadempimento dell' obbligo di versare l' assegno di mantenimento da quello in cui tale inadempimento valse ad integrare la violazione del precetto di cui all' art. 570, 2° comma, n. 2, c.p. (vale a dire, il periodo settembre 2000-aprile 2002); e cioè il periodo in cui i versamenti "si sono attestati su somma largamente inferiore a quella dovuta e non hanno altresì avuto carattere di continuità".

Anche con riferimento al secondo motivo la sentenza impugnata ha dato ampia ed esaustiva risposta ribattendo punto per punto le contestazioni sollevate dal ricorrente circa la sua ridotta capacità lavorativa; mentre, con riguardo alla richiesta di rinnovazione dell' istruttoria dibattimentale - atteso il regime di cui all' art. 603 c.p.p. - nessun addebito può essere mosso alla Corte territoriale che ha esternato le ragioni del diniego di espletamento di entrambe le prove richieste.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

G. de Robertis

Il ricorrente va, altresì, condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in questo grado, che si liquidano in euro 2.200, ivi compresi euro 1.800 per onorario, oltre IVA e CPA.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna altresì il ricorrente a rifondere alla costituita parte civile le spese del grado, liquidate in euro 2.200, ivi compresi euro 1.800 per onorario, oltre IVA e CPA.

Così deciso, il 13 febbraio 2007

**IL RELATORE**



**IL PRESIDENTE**

